

BOTTI s.r.l.

ALLESTIMENTI SPECIALI
SU VEICOLI INDUSTRIALI



LA SOCIETÀ BOTTI S.R.L.
È SEMPRE PRONTA A SODDISFARE
LE RICHIESTE DEL CLIENTE
GARANTENDO INNOVAZIONE E QUALITÀ



GARANTIAMO ATTREZZATURE
DI PRIMA CLASSE, GRAZIE AL
NOSTRO METODO DI SVILUPPO,
QUALITÀ E PERSONALE SPECIALIZZATO

VIA DEL BOSCONI, 56 - 25014 CASTENEDOLO (BS) - TEL. 030 2131490 - FAX 030 2734330

info@bottisrl.com

www.bottisrl.com

Associazione
Nazionale
Carrozzeri
Confartigianato

IL SOCCORRITORE STRADALE



**LE RISPOSTE AI QUESITI
CHE I SOCCORRITORI STRADALI
DEVONO CONOSCERE**

tratte dalla monografia
"IL SOCCORSO STRADALE E IL CUSTODE DI VEICOLI"
di Goi Domenico

*Fascicolo da tenere costantemente
nel libretto di circolazione del proprio carro attrezzi*

VADEMECCUM OPERATIVO

Forte e chiaro è il nostro appello al rispetto da parte di tutti della volontà dell'utente nella scelta del proprio soccorritore di fiducia, con auspicio che questi diventi sempre più professionale nello svolgimento del proprio lavoro.

26864 OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)
Via Mantovana 44 - Uscita Autosole Casalpusterlengo
Tel. **0377 86749** Fax **0377 86022**



MORONI
Centri Assistenza Moroni.
Un servizio a 360°



Via Stromboli 25/30 - Rozzano (MI) - Tel. 02 89200362 Fax 02 89201692



Soccorso stradale
Trasporto leggero e pesante
Assistenza meccanica
Gommista
Autodemolizione
Servizio di autonoleggio





INDICE

Quesiti	Pag. 02
Procedure di sicurezza	Pag. 16
Decalogo per i manovratori di autogrù	Pag. 22
Tabella resistenza funi	Pag. 24
Merci Pericolose	Pag. 26
Codice etico	Pag. 30
Sentenza G.P.	Pag. 32
Numeri utili	Pag. 34
Articoli di riferimento del Nuovo codice della strada	Pag. 39

QUESITO N.1

Per il servizio di soccorso automobilistico, ossia l'intervento finalizzato ad assistere il proprio cliente con il veicolo in posizione ininfluente al traffico, necessita l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada?



RISPOSTA: NO

Da una attenta e coordinata lettura del Codice della Strada nelle parti in cui si fa riferimento al servizio di soccorso automobilistico (assistenza tecnica), si evince che, essendo tale attività finalizzata alla riparazione o spostamento del veicolo in avaria in presenza del proprietario/ conducente là dove non viene compromessa la circolazione, è libero ovunque senza limitazioni, trattandosi di un rapporto privatistico intercorrente tra automobilista ed il suo autoriparatore di fiducia.

QUESITO N.2

Per l'esercizio dell'attività di soccorso stradale e rimozione veicoli, necessita l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada sempre o solo in autostrada?



RISPOSTA: IN AUTOSTRADA, SEMPRE

Al comma 12 dell'art.175 del CdS si legge che: " Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario.

IN VIABILITÀ ORDINARIA, SI quando l'intervento richiesto è rivolto a liberare la strada da un veicolo che ostacola la circolazione o ne crea una turbativa, in assenza del conducente. Siamo in questo caso nel campo del soccorso stradale o della rimozione veicoli per lo svolgimento dei quali necessita l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada accompagnata dalle prescrizioni previste per l'eventuale occupazione della carreggiata durante le manovre occorrenti in fase di spostamento o recupero del mezzo incidentato, in avaria o altro. Infatti tra i servizi spettanti all'Ente proprietario della strada, al fine di rendere sempre fluida e sicura la circolazione, si deve annoverare anche il servizio di soccorso stradale e rimozione al fine di liberare la carreggiata da veicoli in avaria o incidentati. Per l'esercizio di tale attività (soccorso stradale e rimozione) vengono utilizzati mezzi di piccole e medie dimensioni che, durante il loro uso, occupano tutta o in parte la sede stradale. A seguito di una accurata lettura degli articoli del C.d.S. e del relativo Regolamento, come sopra richiamati, emerge con solare chiarezza che: per occupare la strada con strumenti o macchinari necessari per i lavori di ripristino della circolazione, sempre e comunque necessita l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada così come la predisposizione dei relativi segnali richiedono l'emissione di un provvedimento dell'autorità competente. Quest'ultimo non è necessario nei casi di incidente stradale in cui, sia l'ente che i soggetti da esso individuati (soccorritori stradali), possono predisporre schemi e dispositivi segnaletici temporanei per regolare la circolazione con l'obbligo del ripristino della precedente situazione al termine dell'emergenza. E' opportuno ricordare che la Commissione di Garanzia ha statuito che il servizio di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono da annoverare tra i servizi pubblici essenziali in quanto rivolti a preservare un diritto costituzionalmente garantito quale quello della libera circolazione.

QUESITO N. 3

Il soccorso stradale e la rimozione veicoli è una attività pericolosa ?



RISPOSTA : SI

L'attività di esecuzione dei lavori su pubblica strada (tale è l'attività di soccorso stradale) è da considerarsi pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile, riconoscendosi, pertanto, a carico dell'esercente di detta attività la presunzione di responsabilità in relazione ai danni eventualmente subiti dagli utenti della strada. L'esercente può vincere la presunzione dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, avendo a tale proposito un certo margine di discrezionalità nella scelta delle operazioni da porre in essere. Ma tale discrezionalità viene meno quando è la stessa legge a dettare espressamente le misure da adottare (Corte di Cassazione - Sezione terza civile - Sentenza n. 3022 del 2 marzo 2001 - Pres. Sommella; Rel. Durante).

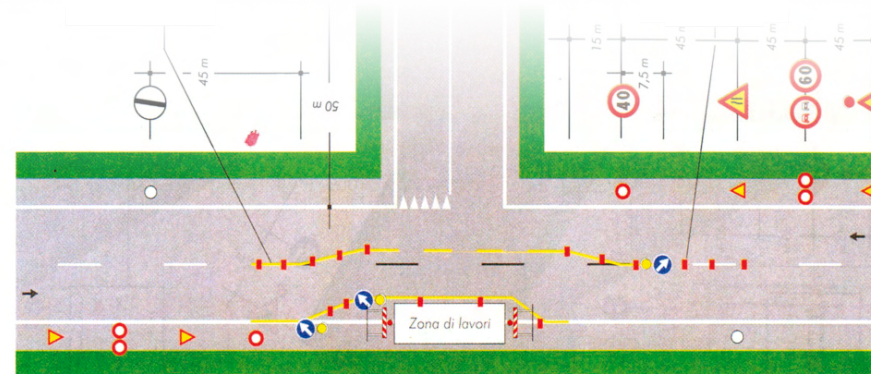
QUESITO N. 4

Durante le operazioni di soccorso necessita indossare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera?



RISPOSTA : SI ed anche sulle piazzole di sosta l'operatore deve indossare il giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Inoltre, chiunque esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile sia di giorno che di notte il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

Il soccorritore stradale, prima di occupare la carreggiata con il proprio carro attrezzi per l'eventuale recupero del mezzo incidentato o fuori strada, se non ancora eseguiti dall'ente proprietario, deve predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti per un segnalemento temporaneo al fine di rendere sicura la zona di lavoro e fluida la circolazione dei veicoli.



QUESITO N. 5

Chi ha l'obbligo di segnalare i pericoli sulla strada?



RISPOSTA: Il conducente del veicolo e/o l'ente proprietario della strada

Alla luce del codice della strada sussiste l'obbligo per l'ente proprietario dei segnali di prescrizione o divieto, di segnalazioni di pericoli speciali (lavori in corso, strettoie, ecc) particolarmente riferiti a condizioni di modificazione della situazione generale di percorribilità come percepibile dall'utente della strada.

(Trib. Brindisi, Sez. Stralcio, 13-12-2000, n.638)

Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per incidente stradale, per caduta del carico, per lo spargimento di materie viscidie o per qualsiasi altra causa, il conducente, impossibilitato a liberare la strada, deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante l'apposito segnale in dotazione ai veicoli (triangolo) o, in mancanza, con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

Dello stesso dovere è investito l'utente stradale quando i conducenti dei veicoli che hanno causato il pericolo, sono impossibilitati per forza maggiore.



QUESITO N. 6

A chi compete la regolamentazione del soccorso stradale e rimozione veicoli ?



RISPOSTA: ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE

La regolamentazione del soccorso sulle strade è di competenza del Ministero delle Infrastrutture o meglio degli Enti proprietari delle strade..

Ciò significa che non spetta agli organi di polizia decidere chi deve intervenire a rimuovere l'ostacolo alla circolazione ma all'ente proprietario della strada.

L'organo di polizia, come in caso di sequestro amministrativo deve affidare il veicolo alle ditte individuate dal Prefetto quando il conducente del veicolo o il suo proprietario non ne assume la custodia, così deve far intervenire a rimuovere l'ostacolo alla circolazione le ditte individuate dall'ente proprietario della strada competente per territorio.

In determinate circostanze, gli organi di Polizia Stradale possono d'iniziativa richiedere e/o disporre l'intervento di un soccorritore piuttosto che di un altro, in ragione della garanzie di tempestività, efficacia, potenzialità tecniche dell'intervento stesso.

All'art.11 comma 3 del Codice si legge: "ai servizi di Polizia Stradale provvede il Ministero dell'Interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'Interno compete altresì il coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati.

All'art. 35 comma 1 si legge: il Ministero delle Infrastrutture è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

QUESITO N. 7

Quali attrezzature necessitano per il soccorso stradale o la rimozione?



RISPOSTA: CARRI ATTREZZI

I carri attrezzi cioè (Art.54/1 lett.g del CdS) gli autoveicoli denominati per uso speciale soccorso stradale, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. I carri attrezzi sono veicoli normali appartenenti alla categoria N (art.47/1lett.c CdS).

QUESITO N. 8

Quali sono le caratteristiche dei carri-attrezzi ?



RISPOSTA

Essi possono essere muniti di gru, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità.

Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.(Comma 1 dell'Appendice IV-Art.12)

Ne consegue che tali veicoli, quando circolano sulla strada con o senza carico sono a tutti gli effetti dei veicoli normali con l'obbligo del rispetto dei limiti sia di sagoma che di massa e di tutti gli ulteriori limiti previsti dal codice. Per interventi su veicoli pesanti sono quasi sempre necessari delle gru di grosse portate o di un veicolo allestito con paniere per il sollevamento di una parte del veicolo danneggiato o in avaria. L'omologazione di tali veicoli è denominata ad uso speciale per soccorso stradale.

QUESITO N. 9

Come deve essere il gancio di traino dei carri attrezzi ?

RISPOSTA

Il gancio di traino deve essere di tipo approvato e specificato sul libretto di circolazione.

QUESITO N. 10

Si può agganciare un rimorchio agli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale ?

RISPOSTA: SI purchè omologato anch'esso ad uso speciale

Infatti il comma 3 dell'Appendice IV dell'art.12del Regolamento del CdS precisa che: è ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso.

Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'art.204, rimorchi ad uso speciale.

QUESITO N. 11

Con quale rapporto è ammesso il traino di veicoli in avaria?

RISPOSTA: 0,50

Alla lettera f) del comma 4 dell'Appendice IV dell'art.12 del Regolamento del CdS si legge: il traino del veicolo rimosso o soccorso è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5, ossia la massa del veicolo traente deve essere doppia del veicolo trainato.

QUESITO N. 12

Come deve avvenire il traino di un veicolo in avaria?

RISPOSTA

Mediante barra rigida solidamente collegata oppure con un asse sollevato mediante la gru, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forza oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.

Devono essere rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori.

Ciò al fine di avere adeguata aderenza al terreno dell'asse di guida.

QUESITO N. 13

Come deve essere la barra rigida?



RISPOSTA: A STRISCE BIANCHE e ROSSE RETRORIFLETTENTI

La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso.

Per i traino dei veicoli pesanti normalmente la sua lunghezza media è di 2,5 metri.

QUESITO N.14

Per l'uso del carro attrezzi necessita qualche autorizzazione e/o abilitazione speciale ?

RISPOSTA:NO per l'assistenza tecnica.

Si per il soccorso stradale e rimozione veicoli

Premesso che il carro-attrezzi è principalmente lo strumento di lavoro del meccanico nel fornire assistenza al proprio cliente, esso può essere usato anche per liberare la strada da veicoli che la ingombrano per divieto di sosta, oppure per avaria o incidente.

Nel primo caso non è prevista alcuna autorizzazione, mentre è necessaria nel secondo quando si opera su incarico della Pubblica Amministrazione. Inoltre la ditta o l'autoriparatore che intende svolgere l'attività di soccorso stradale deve denunciarne l'inizio alla Camera di Commercio competente. Tale attività è classificata con il Codice n. 52.21.60 Per l'uso di tali mezzi non è necessaria alcuna abilitazione speciale e non è richiesta alcuna autorizzazione al trasporto non essendo soggetti alla legge dell'autotrasporto. Infatti tali veicoli non hanno portata in quanto non adibiti al trasporto per cui sul libretto di circolazione comparirà solo la massa complessiva e l'eventuale tara del veicolo allestito.

QUESITO N. 15

Con un carro-attrezzi, qualunque sia la sua portata a pieno carico, si possono trasportare cose diverse da quelle per cui è stato allestito?

RISPOSTA: NO

I carri-attrezzi (art.54,c.1 lett.g) CdS) sono classificati come "veicoli ad uso speciale ossia veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse".

Sul carro-attrezzi non è possibile pertanto il trasporto di cose diverse da veicoli in avaria (o materiali ad essi connessi quali i ricambi) compreso i suoi occupanti e il personale addetto al suo funzionamento.

QUESITO N. 16

Che patente occorre per la guida di un carro-attrezzi ?



RISPOSTA

La patente di guida necessaria è quella corrispondente ad un veicolo normale della stessa categoria.

Pertanto di tipo B per carri attrezzi il cui peso complessivo non supera le 3,5 ton mentre sarà di tipo C per carri attrezzi il cui peso supera le 3,5 ton.

E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

In caso di traino di veicolo in avaria mediante sollevamento parziale, necessita la patente corrispondente ad un autotreno o autoarticolato ossia C-E quando la massa del rimorchio supera 0,75 Ton..

Con un carro attrezzi è possibile il traino di un solo veicolo con un rapporto di traino, riferito alla massa, dello 0,50 mentre non è mai eccezionale qualunque sia la lunghezza del complesso costituito da carro attrezzi più veicolo in panne.

QUESITO N. 17

A quale età si possono guidare autoveicoli ad uso speciale?

RISPOSTA: ANNI 18

Ai sensi dell'art.115 comma 1 lettera d) gli autoveicoli ad uso speciale, con o senza rimorchio, possono essere guidati a diciotto anni, naturalmente dopo aver conseguito la patente C per autoveicoli di massa superiore a 3,5 Ton.

QUESITO N.18

All'eccesso di carico su un carro-attrezzi per cui è richiesta la patente B consegue anche la guida senza patente ?



RISPOSTA: NO

L'eccedenza di peso del veicolo oltre il 5% della massa totale è sanzionato dall'art.167 del Codice della Strada.

Il conducente del carro-attrezzi con peso complessivo di 3,5 Ton che ecceda i limiti di peso non ha nessun obbligo di essere munito della patente "C".

Serve la sola patente di categoria "B" che permette la circolazione del veicolo con quelle caratteristiche di omologazione, compreso il peso.

QUESITO N.19

Con autoveicoli ad "uso speciale per soccorso stradale" si possono trasportare veicoli in avaria da un punto all'altro della città o da una città all'altra ?

RISPOSTA: SI. (art.12 Reg.CdS comma 1)

Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale e possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli art. 61(sagoma limite) e 62(massa limite) del codice.

Nel caso di autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale, il termine trasporto può essere benissimo sostituito con quello di traino sollevato perchè nulla vieta che il medesimo veicolo, sia o trainato con barra rigida, o trainato mediante sollevamento anche parziale. Il fatto che venga totalmente caricato sul pianale senza che nessun asse tocchi il terreno, anzichè trainarlo, è permesso grazie alla tecnica moderna con gran vantaggio per la sicurezza della circolazione stradale, per cui non si deve configurare come mero trasporto, ma trattasi comunque di rimozione.

Infatti si legge al comma 2 dell'art.159 del Codice che:

"Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione".

QUESITO N. 20

E' necessaria la licenza o l'autorizzazione al "conto terzi", per trasportare un veicolo in avaria?

RISPOSTA : NO

A pag. 3 del libretto di circolazione dell'autoveicolo ad uso speciale (carro attrezzi) sta scritto:

"Tale veicolo non rientra nel campo di applicazione della legge n.298/74 (dell'autotrasporto) perchè esente in base all'art.30 punto d."

Pertanto l'applicazione dell'art.46 (trasporto abusivo) della citata legge è nettamente in contrasto con quanto stabilito dall'Ispettorato della M.T.C.

Che non sia necessaria alcuna autorizzazione è stato conclamato anche dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale per l'Autotrasporto di cose per Conto Terzi - Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero dei Trasporti- che, a seguito di una interpellanza avanzata dall'ANCSA in una nota Prot. nr.257/ATM 12 del 10.07.1991 ha così autorevolmente risposto:

" Si fa presente che il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori non ha ravvisato elementi che rientrano nella propria competenza, posto che i veicoli adibiti al soccorso stradale sono classificati ad uso speciale e come tali esentati, ai sensi dell'art.30 della legge 298/74, dalla disciplina vigente in materia di autotrasporto di cose, per cui, per il loro utilizzo non necessita alcuna iscrizione all'Albo dell'impresa titolare degli stessi."

La Corte dell'Aia, investita della questione, con ordinanza 5 Marzo 1986 ha così sentenziato:

"L'espressione carro attrezzi ai sensi dell'art. 4, punto 9, del regolamento del Consiglio 25 Marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l'attrezzatura o altre caratteristiche permanenti rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti o altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento.

Un veicolo siffatto è esonerato dall'osservanza dei requisiti di cui all'art. 3, n.1, del regolamento del Consiglio 20 Luglio 1970, n. 1463, quale che sia l'uso che effettivamente il proprietario ne faccia.

Una ulteriore conferma alla nostra tesi ci viene da una Deliberazione del 30 gennaio 1998 del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori che al comma 1 così recita:

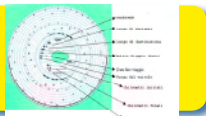
Ai sensi dell'art.1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997, n.454, sono tenuti ad iscriversi all'Albo degli autotrasportatori tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano imprenditorialmente l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, con gli autoveicoli di cui all'art.54, lettere c), d), e), f), h), i), n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Da ciò si deduce che rimangono esclusi dall'iscrizione all'Albo tutte le persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività, utilizzano autoveicoli di cui alla lettera g) dell'art.54 del Codice della Strada cioè " autoveicoli per uso speciale" così come sono i carri-attrezzi.

CONCLUSIONE: I carri attrezzi sempre e dovunque sono esclusi dalla normativa della legge 298/74 (autotrasporto) quando trasportano veicoli in avaria sia di proprietà che di terzi. (Vedi Sentenza Giudice di Pace di Alessandria)

QUESITO N. 21

Durante l'utilizzo di autoveicoli ad uso speciale (carri attrezzi), è necessario attivare il cronotachigrafo ?



RISPOSTA: NO entro il raggio di 100 Km dalla base operativa

Si oltre

I carri attrezzi ovvero gli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale, di massa massima ammissibile, compresi gli eventuali rimorchi, inferiore o pari a 3,5 Ton, non hanno mai l'obbligo del cronotachigrafo.

Tutti i carri attrezzi specializzati di massa superiore alle 3,5 Ton non hanno invece l'obbligo dell'utilizzo del cronotachigrafo solo quando operano in un raggio di 100Km dalla loro base operativa.

Oltre è d'obbligo l'attivazione del cronotachigrafo, in base al REGOLAMENTO CEE n. 561/2006 entrato in vigore 11 Aprile 2007 in sostituzione dell'abrogato regolamento C.E.E. nr. 3820/85.

Infatti alla lettera f) dell'art.3 del CAPO 1 del Regolamento Comunitario predetto si legge: "Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzi di carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 Km dalla propria base operativa."

QUESITO N.22

In caso di mancata attivazione del cronotachigrafo quali sono le sanzioni ?

RISPOSTA

Viaggiare senza l'inserimento del cronotachigrafo dopo i 100 Km dalla propria sede con carri attrezzi superiori ai 3,5 Ton si viola il comma 2 dell'art.179 del CdS.

Ciò comporta:

- Una sanzione amministrativa che va da euro 655 a euro 2623 + aumenti ultimi
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi con l'applicazione dell'art.218 CdS.

Come viene attuata:

- 1) L'agente ritira la patente facendone menzione sul verbale;
- 2) Rilascia permesso provvisorio per il rientro in sede o verso il luogo richiesto dall'interessato;
- 3) invia, entro cinque giorni, la patente al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Cosa fa il Prefetto:

- 1) Il Prefetto, nei quindici giorni successivi all'arrivo della patente in prefettura, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo in cui si estende la sospensione stessa calcolato dal giorno del ritiro.
- 2) L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.
- 3) Essa è iscritta sulla patente.

- 4) Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto.
- 5) L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale M.C.T.C. che la iscrive nei propri registri.
- 6) Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art.205 del CdS.

QUESITO N. 23

E' d'obbligo l'uso delle cinture di sicurezza anche per i carri attrezzi ?

RISPOSTA: SI e per tutti

Indipendentemente dalla massa del carro attrezzi è sempre d'obbligo allacciare le cinture di sicurezza da qualunque parte arrivi la chiamata di intervento ed in ogni circostanza pena la sanzione.

QUESITO N. 24

Anche i carri attrezzi devono portare i pannelli retroriflettenti ed i dischi della velocità?



RISPOSTA: SI

Tutti i carri attrezzi esclusi quelli di massa inferiore alle 3,5 Ton

QUESITO N. 25

E le strisce retroriflettenti ?



RISPOSTA: SI

All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.»

QUESITO N. 26

Come si definiscono i fari lampeggianti gialli?



RISPOSTA: Segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione

E' opportuno richiamare la definizione dei fari lampeggianti contenuta nel comma 1 dell'art.151 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n 151 che così riporta:

segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Come è evidente, le luci gialle sono dispositivi luminosi in aggiunta a quelli già in dotazione ai veicoli ed attivabili non sempre e comunque, ma solo in particolari occasioni.

QUESITO N. 27

Durante l'utilizzo del carro attrezzi è necessario attivare le luci gialle lampeggianti?



RISPOSTA: SI, quando si opera sulla strada per il recupero e/o durante il traino, anche parzialmente sollevato, del veicolo sinistrato o in avaria.

NO, quando si viaggia vuoti o con il veicolo caricato sul pianale senza che sia superato alcuno dei limiti prescritti dagli art.61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del codice.

Come veicoli normali, i carri attrezzi, durante la circolazione non devono attivare alcun dispositivo supplementare se non quelli previsti per la circolazione di qualsiasi veicolo.

Allora quando e a che cosa servono i fari lampeggianti sui veicoli carri attrezzi?

a) I fari lampeggianti devono essere in funzione quando il carro attrezzi sta operando oppure deve procedere a velocità ridotta durante le fasi del traino di veicoli in avaria.

b) l'attivazione dei fari lampeggianti sono d'obbligo in autostrada quando si eseguono le manovre di inversione del senso di marcia, durante la marcia, la retromarcia e la sosta sulla corsia d'emergenza ed infine durante il traino di veicoli in avaria.

A questo punto si ritiene ovvia la conclusione che l'attivazione delle luci supplementari a luce lampeggiante gialla per i veicoli carri attrezzi adibiti alla rimozione o soccorso, è necessaria sempre e comunque durante la fase della rimozione e/o recupero dei mezzi incidentati o in avaria, durante il traino del veicolo rimosso o durante il trasferimento di veicoli mediante caricamento sul pianale del carro attrezzi quando questi per la natura del carico o per la massa o per l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. Al di fuori da questo ambito riteniamo inutile o meglio dannoso per gli automobilisti la segnalazione di un ingombro che non esiste sanzionabile in virtù dell'art.153 comma 11 del Codice per l'uso improprio.

QUESITO N. 28

A che serve l'attivazione dei fari lampeggianti gialli?



RISPOSTA

Lo scopo del legislatore, mediante il funzionamento dei fari lampeggianti, è quello di segnalare agli automobilisti che in quel momento il veicolo o il complesso dei veicoli (carro attrezzi + veicolo al traino) in circolazione non è un veicolo normale bensì per il suo peso o per la sua sagoma compreso il suo carico non rispetta i normali limiti previsti dal codice della strada. In ultima analisi gli vuol dire: fai attenzione quando ti avvicini perché il veicolo non è "normale". E nelle stesse condizioni si trovano tutti quei veicoli o trasporti eccezionali sia nel peso che nelle dimensioni che circolano sulle strade i quali devono segnalare attraverso i dispositivi supplementari, quali le luci lampeggianti gialle, la loro eccezionalità rispetto alla normalità. E' palese che quando tale eccezionalità non esiste oppure viene eliminata ecco che non è necessaria la segnalazione di una anomalia che non c'è. Se ne conclude che, in tutti i casi in cui, rispetto ad un normale flusso della circolazione si contrappone un ostacolo rappresentato da un veicolo in fase di lavoro o con caratteristiche anomale sia nei pesi che nelle dimensioni, allora è d'obbligo la sua segnalazione agli automobilisti in transito mediante l'attivazione di luci lampeggianti gialle. Non è questo il caso di un carro attrezzi sul cui pianale è caricato un veicolo in avaria che circola nel rispetto dei pesi e delle sagome. Non vi è alcuna anomalia da segnalare per cui non è necessaria alcuna segnalazione mediante le luci lampeggianti gialle anche se presenti.

QUESITO N. 29

Necessita il cartello rettangolare di sporgenza quando il veicolo caricato sul pianale del carro attrezzi esce di sagoma posteriormente?



RISPOSTA SI e la sua dimenticanza implica l'applicazione della sanzione alla violazione dell'art.164 del CdS.

Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

Non si può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità previste dal suddetto articolo del codice.

QUESITO N. 30

Quanto può sporgere il carico longitudinalmente?

RISPOSTA

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art.61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso purché nei limiti stabiliti dall'art.61 del CdS.

Va da sé che su un veicolo lungo 12m non è possibile far sporgere alcunché pena l'applicazione dell'eccezionalità punita, se non vi è autorizzazione, dall'art.10 del CdS.

QUESITO N. 31

Quali sono le dimensioni massime sia in lunghezza che in altezza possibili per un carro attrezzi durante il trasporto?

RISPOSTA : NORMALMENTE: Altezza m 4; Lunghezza m 12

ECCEZIONALMENTE: Altezza 4,20 m; Lunghezza 13,44 m.

NORMALMENTE per la libera circolazione sulle strade nazionali le dimensioni massime di un veicolo compreso il suo carico sono quelle previste dall'art.61 del CdS e precisamente: Altezza m 4; Lunghezza m 12.

ECCEZIONALMENTE tali dimensioni possono raggiungere in altezza m 4,20 e in lunghezza m 13,44.

Sono queste ultime dimensioni eccezionali che comunque non sono soggette ad autorizzazione purché la circolazione avvenga su autostrade o strade con carreggiata non inferiore a m 6,50 di larghezza.

Lo stesso dicasi del complesso costituito da carro attrezzi e veicolo al traino per cui le dimensioni eccezionali non sottoposte ad autorizzazioni saranno m 4,20 l'altezza e 20m la lunghezza.

All'art.10, comma 3 lettera d) del CdS si legge:

“E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente di particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art.61 del CdS

mentre al comma 6 dell'art.10 :

“I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli di cui al comma 3, lettera d), quando anch'ché, per effetto del carico non eccedano in altezza di oltre 20 cm le dimensioni stabilite dall'art.61 e non eccedano in lunghezza di oltre il 12% le misure massime stabilite dallo stesso articolo, con eccedenza anteriore e posteriore oppure soltanto posteriore.

Detti veicoli in virtù dell'art.167 comma 4 richiamato dall'art.10 del CdS :” possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'introduzione delle opere d'arte non inferiore a 209 cm.”

QUESITO N. 32

Che cos'è il limitatore di velocità ?

RISPOSTA

Il limitatore di velocità è un dispositivo installato su tutti i moderni autoveicoli superiori alle 3,5 ton in grado di limitare la velocità del veicolo stesso in base alle norme in vigore.

QUESITO N. 33

Il limitatore di velocità deve essere installato anche sui carri attrezzi?

RISPOSTA: SI

Poiché i carri attrezzi sono veicoli normali appartenenti alla categoria N, anch'essi sono sottoposti al vincolo del limitatore di velocità con esclusione dei veicoli che per costruzione non superano i limiti prescritti.

Dal 1 gennaio 2008 è scattato l'obbligo per tutti i veicoli con esclusione di quelli inferiori o uguali alle 3,5 ton di massa complessiva.

QUESITO N. 34

Con un carro attrezzi si può trainare un secondo veicolo in avaria avendo già caricato un altro sul pianale



RISPOSTA:SI

purchè venga rispettato il peso sugli assi e la massa complessiva del carro-attrezzi.

QUESITO N. 35

Con un carro-attrezzi si può trainare due veicoli contemporaneamente ?



RISPOSTA : NO

Infatti all'art.63 del CdS si legge: Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

E' senz'altro eccezionale il traino qualora uno dei due veicoli (traente o trainato) è eccezionale e nel caso di traino contemporaneo di due veicoli (autotreno o autoarticolato).

QUESITO N. 36

Quando il complesso formato da carro-attrezzi e veicolo al traino si configura come “Trasporto eccezionale” ?

RISPOSTA: MAI

“Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice.”



QUESITO N.37

Durante il trasporto di un veicolo in avaria è necessario il Documento di Trasporto (DDT)?

RISPOSTA: NO

Con l'entrata in vigore del regolamento n. 472 del 14 agosto 1996 cessano di avere efficacia le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

I soggetti che emettono fattura all'atto della consegna o spedizione dei beni hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti indifferente da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, ovvero possono fare viaggiare le merci senza alcun altro documento, qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario. Ciò in quanto il momento di emissione del documento e quello di inizio del trasporto, pur avvenendo nello stesso giorno, possono non coincidere.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata.

E' altresì ammessa la trasmissione tramite sistemi informativi del contenuto delle fatture che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente e il destinatario.

E' comunque principalmente di competenza della Guardia di Finanza il potere di controllo dei beni durante il trasporto al fine di acquisire dati e notizie utili per l'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

PROCEDURE DI SICUREZZA

Nell'esercizio della propria attività, spesso, il soccorritore stradale si trova ad affrontare situazioni di emergenza in cui può avere un ruolo importante la sua conoscenza nel campo dell'infortunistica e quindi le prime cure per gli infortunati. Importante sapere ciò che si deve fare per un:

PRIMO SOCCORSO

Il fine del primo soccorso è:

- predisporre l'infortunato per l'attesa del soccorso medico;
- impedire interventi maldestri o errati di terzi;
- provvedere alla segnalazione del caso;
- proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli;
- attuare misure di sopravvivenza.

Soccorrere un infortunato della strada:

- e' un dovere imposto dal Codice Penale e sancito anche dal Codice della strada;
- e' un obbligo morale giuridico;
- e' comportamento che dimostra senso di civismo.

NORME DI PRIMO SOCCORSO STRADALE

Tutti possono trovarsi nella condizione di dover prestare un primo soccorso sulla strada: occorre evitare che l'intervento si traduca, involontariamente, in un danno irreparabile per l'infortunato!

- 1) Non rimuovere una persona infortunata se non in caso di urgenti necessità quali: pericolo di schiacciamento, investimento, incendio, annegamento; pericolo per forte perdita di sangue e grave difficoltà nella respirazione; ecc.
- 2) Chiamate o fate chiamare d'urgenza, col cellulare i numeri 112, 113 e 118 affinché inviino un'autolettiga, evitando finché è possibile che il ferito sia trasportato con autovettura comune, difatti deve essere disteso.
- 3) Qualora il caso richieda che l'infortunato venga rimosso, sorreggetelo cautamente per le spalle, mentre altri gli sostengano il busto, la testa e i piedi; non imprimete movimenti di torsione al corpo e non incurvatelo; adagiatelo disteso e tenetelo coperto; impedito di muoversi a chi volesse camminare.
- 4) Se l'infortunato è in stato di incoscienza, vi è sospetto di lesione cerebrale: a maggior ragione lasciatelo immobile; se dovete muoverlo per forza, tenetelo disteso usando le precauzioni prescritte al comma 3.
- 5) Non somministrate bevande d'alcun genere.
- 6) In caso di difficoltà nella respirazione, modificate cautamente la posizione dell'infortunato in modo che possa respirare meglio:
 - a) adagiatelo su un fianco;

- b) liberategli la bocca e mantenetela sgombra da ogni ostruzione;
- c) slacciategli il colletto, la cintura ed eventuale cravatta; (in attesa che persone competenti siano in grado di praticare sistemi di respirazione artificiale).
- 7) Le emorragie si possono tamponare, premendo contro le ferite un panno pulito, fino a quando la perdita di sangue si arresta; per quelle gravi agli arti, con perdita di sangue a getto va messo un laccio provvisorio a monte della ferita, tenendo l'arto possibilmente verso l'alto o alzato.
- 8) Le ustioni devono essere considerate ferite; Impedite che si cerchi di mitigare il bruciore soffiandoci sopra; togliete eventuali frammenti di sporco e proteggete la scottatura con panni puliti; considerate l'ustionato come un individuo in stato di "shock" e bisognevole, perciò, di soccorso medico immediato.
- 9) In caso di fratture di arti, impedito alle estremità delle ossa rotte qualsiasi movimento, tanto sopra, quanto sotto la frattura.

INFORTUNI

Comportamenti in caso di infortunio:

- non perdere la calma
- evitare azioni inconsulte e dannose
- allontanare le persone non indispensabili
- prodigare le prime cure se si è in grado di farlo

Esame dell'infortunato:

- controllare immediatamente le funzioni vitali
- fare un'ispezione accurata del soggetto
- valutare la dinamica dell'incidente
- rassicurare l'infortunato se è cosciente (soccorso psicologico)
- evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente
- chiamare il pronto intervento (118) qualora si ritenga necessario, specificando chiaramente l'indirizzo e le modalità di accesso alla struttura
- praticare le manovre previste per l'urgenza e/o per la gravità:
- eseguire immediatamente le manovre per la rianimazione se la situazione non è urgente fare il minimo indispensabile
- porre l'infortunato nella posizione di attesa più idonea
- non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti
- in caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico l'imballaggio con l'etichetta della sostanza

IL “PROFESSIONISTA DELL’ASSISTENZA “ IN SERVIZIO DI SOCCORSO.

Nel rispetto della salvaguardia della sicurezza stradale verso se stessi e verso gli altri utenti della strada, il soccorritore:

1.A seguito di chiamata di soccorso, durante la marcia su strada alla guida del carro attrezzi, deve attenersi al rispetto delle norme del Codice della Strada.

2.INDIVIDUATO IL VEICOLO IN PANNE FERMO SULLA CARREGGIATA DEVE:

2.1 Arrestare il proprio mezzo di soccorso, con le ruote direzionali sterzate verso il lato destro della strada, ad una distanza di circa 5m dietro al veicolo da soccorrere;

2.2 Accendere, in questa fase, i fari lampeggianti gialli e, se non già eseguito, indossare i dispositivi di prevenzione individuale (giubbotto o bretelle fluorescenti, guanti, scarpe, casco, ecc.);

2.3 Attivare contemporaneamente le luci intermittenti sia del carro che dell'auto ferma, se non già attivate;

2.4 Se non ancora eseguito, provvedere al posizionamento dell'apposito segnale “ AUTO IN AVARIA” (triangolo) o i segnali temporanei previsti nell' emanato disciplinare.;

2.5 Verificato che il guasto non è riparabile per cui necessita il trasferimento del veicolo in officina, posizionare il mezzo di soccorso davanti al veicolo per il suo agganciamento o caricamento sulle forche o sul pianale.

CASO A: TRASFERIMENTO MEDIANTE CARICAMENTO

2.5.1 Durante il caricamento sul pianale del carro attrezzi, far accomodare gli occupanti il veicolo da soccorrere nella cabina del carro o in prossimità di essa verso il lato destro, distanti comunque dal raggio d'azione dei comandi della gru. E' buona regola non lasciare mai gli occupanti dietro al veicolo da soccorrere durante l'esecuzione delle manovre;

2.5.2 Assicurare il veicolo mediante attivazione del sistema di sicurezza (funne, catena o altro dispositivo analogo) contro ogni possibile sganciamento per rottura o stacco del cavo in fase di trazione. In mancanza di qualsiasi sistema, è consigliabile attivare leggermente il freno di stazionamento del veicolo da soccorrere durante la fase di caricamento, per un suo repentino arresto in caso di eventuale sganciamento;

2.5.3 Bloccare con gli appositi cunei il veicolo caricato sul pianale attivando contemporaneamente il dispositivo del freno di stazionamento ed innestando una marcia del cambio.

CASO B: TRASFERIMENTO MEDIANTE AGGANCIAMENTO

2.5.4 Durante l'aggancio con barra rigida del veicolo da soccorrere, far accomodare all'interno dell'abitacolo gli occupanti in eccedenza a quelli che hanno trovato posto in cabina del carro;

2.5.5 Accertarsi che il veicolo da trainare abbia disattivato:
a. il blocco del volante mediante innesto della chiave di accensione;
b. la marcia, se innestata;
c. il freno di stazionamento.

IN AMBEDUE I CASI:

2.6 Ripristinare i luoghi dell'intervento (vedi 3.12); Arrestare il proprio mezzo sul lato della strada in attesa dei necessari rilievi da parte degli organi di polizia.

2.7 Ritirare il segnale di pericolo e di indicazione posti inizialmente dietro il veicolo fermo;

2.8 Immettersi nel flusso del traffico dopo aver dato le dovute precedenzae disattivando i segnali di pericolo solo nel caso in cui il complesso rispetti i limiti di sagoma e di peso;

2.9 Procedere a velocità moderata, usando nel contempo il senso del “Buon padre di famiglia”.

1. RAGGIUNTO IL VEICOLO INCIDENTATO SULLA CARREGGIATA DEVE:

3.1 Arrestare il proprio mezzo sul lato della strada in attesa dei necessari rilievi da parte degli Organi di Polizia intervenuti sul posto;

3.2 Accendere contemporaneamente le luci gialle lampeggianti e le luci intermittenti del carro attrezzi oltre ad indossare i dispositivi di prevenzione individuale;

3.3 Coadiuvare gli agenti nel loro lavoro dopo aver provveduto a mettere in sicurezza il veicolo da possibili incendi interrompendo l'erogazione della corrente;

3.4 Se necessario, predisporre i segnali temporanei previsti per la regolamentazione della circolazione;

3.5 Procedere infine alla rimozione del/dei veicoli come previsto al caso A o B;

3.6 Prima di abbandonare il luogo dell'incidente attivarsi al fine di eliminare detriti o liquidi sparsi sull'asfalto per rendere sicura la circolazione dei veicoli ripristinando le condizioni preesistenti all'accaduto;

2. A VEICOLO DA RECUPERARE FUORI DALLA CARREGGIATA DEVE:

4.1 Arrestarsi sul lato destro della carreggiata con le ruote direzionali rivolte verso il lato destro della strada;

4.2 Bloccare il carro-gru mediante il freno di stazionamento e con i cunei o tappi se necessario;

4.3 Attivare sia le luci gialle lampeggianti che le luci intermittenti;

4.4 In assenza degli Organi di Polizia per la regolamentazione del traffico, ottenute le dovute autorizzazioni dell'Ente proprietario della strada, porre alla distanza regolamentare gli appositi segnali prescritti dal regolamento del codice della strada delimitando la zona delle operazioni con coni o altri dispositivi ben visibili in ogni condizione di tempo e di luogo, oltre, se del caso, regolare la circolazione del traffico mediante "DUE MOVIERI" posti alle due estremità della zona occupata dai mezzi di lavoro;

4.5 Indossare i dispositivi di prevenzione individuale (giubbotto o bretelle fluorescenti, guanti, scarpe, casco, ecc.);

4.6 Valutare l'intervento da eseguire, visionando eventuali rischi connessi alla situazione ambientale;

4.7 In caso di veicolo industriale, accertarsi dell'eventuale merce trasportata e del grado di pericolosità provvedendo al suo recupero senza provocare ulteriori danni

sia al veicolo che alla merce;

4.8 Disattivare le fonti di corrente e provvedere a rimuovere le cause di eventuali ulteriori danni al veicolo durante il recupero (paletti, piante, sassi, cordoli, ecc.);

4.9 Allontanare dall'area di lavoro gli estranei delimitandola, se del caso, con opportuni strumenti;

4.10 Agganciare con cura le funi alle parti solide e provvedere al recupero del veicolo dopo aver messo in sicurezza l'autogrù eseguendo le operazioni necessarie nel rispetto dei limiti prescritti;

4.11 A veicolo sulla sede stradale non funzionante autonomamente, procedere come già riportato al punto 2;

4.12 Ripristinare i luoghi dell'intervento provvedendo a rimuovere le situazioni di pericolo eventualmente già presenti o createsi successivamente (pulizia strada, spargimento assorbente in presenza di liquidi, ecc.).

3. A VEICOLO IN PANNE SULL'AUTOSTRADA

5.1 Ottenere le dovute autorizzazioni da parte dell'Ente proprietario o concessionario della strada;

5.2 Raggiungere il veicolo fermo circolando con prudenza sulla corsia di marcia per veicoli lenti. Solo per superare ostacoli o code di veicoli fermi, utilizzare la corsia d'emergenza, sempre che la situazione ambientale lo richieda;

5.3 Individuato il veicolo fermo:

5.3.1 Se ingombra la carreggiata, fatti i dovuti rilievi, se necessari, da parte dell'Organo di Polizia, provvedere con assoluta urgenza a liberare la strada mediante spostamento del veicolo sulla corsia d'emergenza o su una piazzola;

5.3.2 Se non pone alcun ostacolo alla circolazione perché fermo sulla corsia d'emergenza o su piazzola, arrestarsi dietro al veicolo e procedere come già riportato ai punti 2 e 3.

Raccomandazioni per gli operatori autorizzati per gli interventi sulle autostrade:

Non fare inversione di marcia

Non fare retromarcia

Non attraversare a piedi la sede stradale.

Tutte le manovre su esposte possono essere eseguite solo quando sussistono effettive esigenze di servizio o su ordine degli organi di polizia ed in loro presenza.

IL CARRO ATTREZZI NON SOLO VA GUIDATO MA ANCHE MANOVRATO

E' necessario pertanto conoscere alcune norme principali per chi manovra gru specialmente di grosse portate.

DECALOGO PER I MANOVRATORI DI AUTOGRÙ

Elenco di norme e prescrizioni che ogni gruista deve conoscere e rispettare:

1. Avere la patente di guida (B-C) prescritta per la legge, ed esperienza specifica con adeguato addestramento per l'autogrù che deve manovrare;

2. Essere a conoscenza delle molteplici limitazioni alla circolazione delle autogrù previste dal Codice della Strada, attenendosi alle istruzioni operative della Direzione;

3. Essere in grado di eseguire un'approfondita messa a punto prima di mettere in moto l'autogrù, anche con controllo a vista delle strutture e di eventuali perdite d'olio, rispettando le norme di manutenzione e le prescrizioni del Costruttore;

4. Saper verificare "funi", "branche" e accessori di sollevamento, valutandone la capacità di carico in relazione agli angoli di imbracatura ed ai metodi di sollevamento;

5. Saper valutare con buona approssimazione il peso di ogni carico di cui non si conosca l'entità ed il valore esatto e saper calcolare la capacità di sollevamento netta, dopo aver letto la portata lorda sulle tabelle di carico, tenendo anche conto della velocità del vento (max 72 Km/h);

6. Ricordare sempre che i sistemi "limitatori di carico" ed i "fine corsa" sono solo dispositivi di emergenza, che non vanno usati come strumenti di manovra;

7. Conoscere i segnali manuali di sollevamento affidandosi per le condizioni di manovra ad UNA sola persona osservando rigorosamente le norme di sicurezza per i manovratori di autogrù, per la salvaguardia propria e dei terzi;

8. Accertarsi del valore delle "merci sollevate" eventualmente richiedendo al Cliente la "dichiarazione di valore" per verificare che i massimali delle polizze aziendali ne garantiscano la copertura, informando la Direzione per le necessarie "integrazioni di polizza" in caso di difetto;

Essendo in grado di mettere in pratica, prima di ogni sollevamento, le seguenti

"DIECI REGOLE D'ORO";

Conoscere il peso del carico da sollevare e il relativo baricentro;

Conoscere il raggio d'azione (sbraccio) del carico;

Utilizzare il braccio più corto possibile, sapendo autonomamente utilizzare l'allestimento macchina e/o attrezzatura più indicati al singolo sollevamento;

Rimanere nel campo di portata previsto dalle tabelle dell'autogrù;

Impiegare adeguate protezioni per impedire abrasioni, tagli, stiramenti alle imbracature ed agli accessori di sollevamento;

Assicurarsi che l'asse braccio sia in linea col carico ed il gancio "a piombo" e non vi siano ostacoli nel campo di rotazione dell'autogrù;

Piazzare l'autogrù su terreno solido e piano, livellando ed eventualmente aumentando la base di appoggio degli stabilizzatori con spessori, legname, lamiere, ecc.

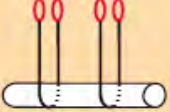
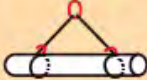
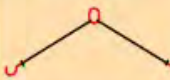
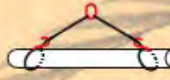
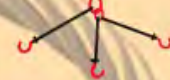
Evitare di stabilizzare l'autogrù in prossimità di cunicoli, scavi, cigli di cava, ecc;

Prestare la massima attenzione alla distanza di sicurezza (minimo 5 mt);

Controllare il corretto bilanciamento di carico e imbracatura all'inizio di ogni sollevamento, evitando inizi di manovra e fermate improvvise, causa di oscillazioni pericolose.



TABELLA INDICATIVA DELLE PORTATE PER BRACHE IN FUNE ACCIAIO ANIMA TESSILE

Angolo di inclinazione β	Brache ad 1 braccio			Brache a 2 bracci				Brache a 3/4 bracci	
	-	-	-	< 0 bis 45°		più di 45° a 60°		0 bis 45°	più di 45°-60°
Fune	Tiro diretto	Tipo di imbracatura		Tiro diretto	A coppia	Tiro diretto	A coppia	Tipo di imbracatura	
		A coppia	Doppia					Tiro diretto	
									
Fattore modale	1,0	0,8	2 x 2	1,4	1,12	1,0	0,8	2,1	1,5
Diametro mm									
8	700	560	2.800	1.000	784	700	560	1.480	1.050
10	1.070	856	4.280	1.410	1.198	1.000	856	2.120	1.500
12	1.540	1.232	6.160	2.000	1.725	1.500	1.232	3.200	2.260
14	2.090	1.672	8.360	2.820	2.341	2.000	1.672	4.240	3.000
16	2.750	2.200	11.000	3.890	3.080	2.750	2.200	5.830	4.100
18	3.500	2.800	14.000	4.950	3.920	3.500	2.800	7.420	5.240
20	4.290	3.432	17.160	6.070	4.805	4.290	3.432	9.100	6.440
22	5.190	4.152	20.760	7.000	5.813	5.000	4.152	10.600	7.500
24	6.170	4.936	24.680	8.000	6.910	6.000	4.936	13.100	9.260
26	7.250	5.800	29.000	10.300	8.120	7.250	5.800	15.400	10.900
28	8.410	6.728	33.640	11.900	9.419	8.400	6.728	17.800	12.600
32	11.000	8.800	44.000	15.600	12.320	11.000	8.800	23.400	16.500

Coeficiente di sicurezza 5:1

Pertutta la tiranteria allestita con Funi in acciaio (portate espresse in Kg)

E' DOVERE DEL SOCCORRITORE STRADALE RICONOSCERE:

LE MERCI PERICOLOSE ED ADEMPIMENTI IN CASO DI INCIDENTE

I contenuti della pagina sono aggiornati al 26.06.2005

Le etichette di pericolo.

Tutti i carri o i singoli colli trasportanti merci pericolose devono portare in maniera visibile le etichette indicate nella seguente tabella.

Le etichette da utilizzare sono riportate in una apposita tabella del "Regolamento Merci Pericolose".

ETICHETTE DI PERICOLO

ETICHETTA	N.	TIPO DI MATERIA	ETICHETTA	N.	TIPO DI MATERIA
	1	Esplosivi che comportano:		1.5	Materie esplosive poco sensibili comportanti rischio di esplosione di massa.
		1.1: esplosione di massa;		1.6	Materie esplosive estremamente poco sensibili che non comportano rischio di esplosione di massa.
		1.2: proiezione senza esplosione di massa;		2.1	Gas infiammabili.
		1.3: incendio con leggero rischio di proiezione o spostamento d'aria.		2.2	Gas non infiammabili e non tossici
	1.4	Materie esplosive che comportano un rischio minore d'esplosione		2.3	Gas tossici

	3	Liquidi infiammabili.		7A	Materie radioattive di ctg. BIANCA-I.
	4.1	Materie solide infiammabili, materie autoreattive e materie esplodibili desensibilizzate.		7B	Materie radioattive di ctg. GIALLA-II.
	4.2	Materie solide spontaneamente infiammabili.		7C	Materie radioattive di ctg. GIALLA-III.
	4.3	Materie solide che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.		7D	Carri trasportanti materie radioattive di diversa categoria.
	5.1	Materie comburenti.		7E	Materie radioattive fissili.
	5.2	Perossidi organici.		8	Materie corrosive.
	6.1	Materie tossiche.		9	Materie presentanti rischi diversi da quelli contemplati nelle classi precedenti (p.es.: cancerogeni, etc.).
	6.2	Materie infettanti.			

ETICHETTE PARTICOLARI

	-	Materia trasportata a caldo
		Carro o contenitore che hanno subito un trattamento di fumigazione
	13	Manovrare con precauzione
	15	Divieto assoluto di manovra a spinta

I “CODICI DI PERICOLO” ED IL TABELLONE ARANCIONE

In caso di incidenti o anomalie,
i numeri indicati dalla tabella
vanno comunicati ai Vigili del Fuoco

Il “tabellone arancione” costituisce un elemento importante per l'individuazione della merce pericolosa trasportata.

Esso è composto di due gruppi di cifre:

la parte superiore (numeratore) indica il tipo di pericolo;

la parte inferiore (denominatore) indica la merce trasportata secondo un numero codificato internazionalmente detto “numero ONU”.

Il “tipo di pericolo”

Il tipo di pericolo è indicato da un codice di 2 o 3 cifre.

Le cifre hanno il seguente significato:

Cifra	Significato
2	Emanazione di gas risultante da pressione o reazione chimica
3	Infiammabilità di liquidi e gas o materia liquida autoriscaldante
4	Infiammabilità di solidi o materia solida autoriscaldante
5	Combustione (favorisce l'incendio)
6	Tossicità o pericolo di infezione
7	Radioattività
8	Corrosività
9	Pericolo di reazione spontanea
(0)	Utilizzata come seconda cifra in caso che basti una sola delle cifre superiori per indicare il pericolo (p.es.: 30)
(X)	Utilizzata come prefisso per le sostanze che reagiscono pericolosamente con l'acqua (p.es.: X462)

Il raddoppiamento di una cifra indica una intensificazione del pericolo

(p.es.: 30 = gas o liquido infiammabile; 33 = gas o liquido molto infiammabile)

Combinazioni con significato speciale

22	gas liquefatto refrigerato asfissiante
323	materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili
333	materia liquida piroforica
362	materia liquida infiammabile e tossica che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili
382	materia liquida infiammabile e corrosiva che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili
423	materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
44	materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso
446	materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso
462	materia solida tossica che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili
482	materia solida corrosiva che reagisce con l'acqua sviluppando gas infiammabili
539	perossido organico infiammabile
606	materia infettante (pericolo biologico di classe 6.2)
623	materia tossica liquida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
642	materia tossica solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
823	materia corrosiva liquida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
842	materia corrosiva solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili
90	materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente o materia pericolosa diversa
99	materia pericolosa diversa trasportata a caldo

IL “NUMERO ONU”

Il numero ONU è un numero di 4 cifre che identifica la materia trasportata in base alle Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Diamo esempio di alcune merci:

SOSTANZA	Codice ONU
Ammoniaca	1005
Cloro	1017
Toluene	1294
Benzina	1203
Gasolio	1202

IL SOCCORRITORE STRADALE E' ANCHE RIPARATORE DI VEICOLI

Non può prescindere da:

CODICE ETICO E PER LA QUALITÀ DELL'AUTORIPARATORE

Norme comportamentali di un riparatore serio e professionale

1 PREVENTIVO

- 1.1 Prima dell'ordine di riparazione e anche senza richiesta del cliente, il riparatore è tenuto a quantificare verbalmente l'importo di massima della riparazione.
- 1.2 Su richiesta del cliente, il riparatore, senza smontaggio del veicolo, potrà effettuare un preventivo scritto con le operazioni da effettuare ed i pezzi da sostituire.
- 1.3 In caso di necessità di smontaggio, autorizzato sempre dal cliente, il riparatore dovrà invece rilasciare una scheda tecnica preventiva delle riparazioni che dovranno essere dettagliate, precise ed inequivocabili, indicando i pezzi da sostituire, la mano d'opera da impiegare e le operazioni da effettuare nonché l'ammontare della riparazione.
- 1.4 Nei casi di stesura scritta, il costo del preventivo è determinato sulla base del costo vigente, il cui importo sarà dedotto dalla fattura definitiva delle riparazioni, se queste verranno effettuate dal medesimo riparatore.

2 ORDINE DI LAVORO

- 2.1 L'ordine di lavoro consiste nella sottoscrizione da parte del cliente della scheda tecnica di lavorazione nella quale dovranno essere indicati: le generalità del committente, i dati identificativi del veicolo, l'ordine di esecuzione dei lavori per ripristinare il veicolo, le modalità di pagamento nonché l'autorizzazione al collaudo della vettura.
- 2.2 Dal momento della sottoscrizione dell'ordine e con la consegna dell'autovettura il riparatore ne diventa custode e responsabile.

3 LA RIPARAZIONE

- 3.1 La riparazione deve essere effettuata con diligenza seguendo i desideri del cliente, osservando le indicazioni che abbiano attinenza con la sicurezza del veicolo.
- 3.2 La riparazione deve corrispondere a quella commissionata dal cliente con la sostituzione dei pezzi specificati nell'ordine di lavoro.
- 3.3 Il riparatore dovrà sempre indicare al cliente gli interventi necessari per il perfetto stato di efficienza del veicolo ma non deve effettuare tali opere (riparazioni o sostituzioni) se non espressamente autorizzato dal cliente.
- 3.4 I pezzi sostituiti sono a disposizione del cliente per cinque giorni dopo il ritiro dell'autovettura; trascorso tale periodo verranno smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti.
- 3.5 Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse l'esigenza di effettuare riparazioni complementari non indicate nell'ordine di lavoro, il riparatore dovrà richiedere autorizzazione al cliente.
- 3.6 Il riparatore si impegna a garantire il rispetto dei termini di consegna del veicolo, salvo cause di forza maggiore dovute alla reperibilità dei pezzi di ricambio. In tal caso il cliente verrà informato della difficoltà sopravvenuta.

4 PROVA E CONSEGNA

- 4.1 Su richiesta del cliente, prima di effettuare la consegna, il riparatore è disponibile a compiere una prova su strada del mezzo assieme al cliente.
- 4.2 Alla consegna, il cliente sottoscrive l'eventuale collaudo e l'avvenuta esecuzione dei lavori ordinati.
- 4.3 Il riparatore provvede alla fatturazione delle prestazioni, nel rispetto del presente codice etico e delle normative vigenti, indicando analiticamente gli interventi eseguiti e l'origine dei pezzi sostituiti.
- 4.4 Il riparatore è responsabile della corretta esecuzione dei lavori effettuati. Alla consegna del veicolo segnalerà al cliente le anomalie di cui è a conoscenza e che non erano oggetto di riparazione. Inviterà quindi il cliente a provvedere alla loro eliminazione qualora condizionino la sicurezza del veicolo.

5 PAGAMENTO

- 5.1 All'atto della consegna del veicolo, il cliente provvederà al pagamento dell'importo indicato in fattura secondo le modalità nell'ordine di lavoro.
- 5.2 In caso di inadempienza del cliente, il riparatore potrà trattenere il veicolo fino all'intero pagamento della fattura.
- 5.3 Decorso otto giorni dalla comunicazione mediante Raccomandata R.R. dell'avvenuta riparazione del veicolo, il riparatore potrà richiedere le spese di custodia secondo le modalità specificate nell'ordine di lavoro.
- 5.4 Il riparatore garantisce l'intera operazione ed il corretto montaggio dei pezzi di ricambio. La garanzia sui ricambi utilizzati viene invece fornita dalla casa costruttrice secondo le proprie modalità.



REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.essa Sofia Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al nr.XXX/C Reg. Gen. 2007;

Promossa da: XXXXXX XXXXX, in qualità di titolare della Ditta XXXXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX (AL) via XXXXX,n x 5,

Ricorrente

Contro

Ministero degli Interni- Prefettura di Alessandria- quale Organo periferico del Ministero degli Interni, in persona del Prefetto p.t.

Resistente

Conclusione delle parti

Parte ricorrente: "All'III.mo Signor Giudice di Pace di Alessandria affinché voglia disporre: l'immediata sospensione dell'esecutorietà del verbale n. 700004340592 emesso in data 25.01.07 dalla Polizia Stradale di Alessandria nei confronti del veicolo di proprietà di XXXXXX XXXXXX e di ogni altro provvedimento consequenziale, sussistendo gravi motivi, stante l'unico mezzo a disposizione per interventi di soccorso stradale. Nel merito: ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, disattesa, piaccia all'III.mo Sign. Giudice di Pace annullare il verbale n. 700004340592 elevato in data 25 gennaio 2007 dalla Polizia Stradale di Alessandria nei confronti del veicolo di proprietà di XXXXXX XXXXXX in quanto infondato in fatto e in diritto, disponendo l'archiviazione del procedimento". Parte resistente: "ricorso non accoglibile".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria in data 06/02/07, la signora XXXXXX XXXXXX, conveniva in giudizio il Ministero degli Interni- Prefettura di Alessandria- quale Organo Periferico del Ministero degli Interni in persona del Prefetto P.T., per ivi sentire annullare il verbale n. 700004340592 elevato dalla Polizia Stradale di Alessandria il 25.01.07 per la violazione dell'art.82 comma 8 c.d.s." utilizzava il veicolo targato XXXXXX per destinazione ad uso diverso da quello indicato sul documento di circolazione. All'atto del controllo effettuava un trasporto di un'ATV targata XXXXXX da Arenzano (GE) ditta ai XXXX, a Bosco Marengo(AL) mentre sul documento di circolazione risultava destinatario ad uso speciale.....". All'udienza fissata dal Giudice di Pace per il giorno 08/06/07, era presente la ricorrente personalmente, la quale si riportava ai motivi indicati nel ricorso e ne chiedeva l'accoglimento in ogni suo punto, il Ministero degli Interni-Prefettura di Alessandria non potendo essere presente all'udienza con propri funzionari, faceva pervenire presso la cancelleria del Giudice di Pace controdeduzioni ed il verbale impugnato. Il Giudice di Pace fissava altra udienza per la disamina della carta di circolazione poi per l'audizione del signor XXXXXXXXXXXX ed il signor XXXX. All'udienza del 30.11.07 il Giudice, esaminata la documentazione allegata e prodotta agli atti di causa e stimate le conclusioni rese dalle parti ed in epigrafe riferite, tratteneva la causa in decisione, e dava lettura del dispositivo.

Motivazione della decisione

La causa verte sull'annullamento del verbale n. 700004340592 emesso dalla Polizia Stradale di Alessandria, per la violazione dell'art. 82 comma 8 del D.L.vo 285/92. Dall'attività istruttoria emerge che la signora XXXXXX XXXXXX intestataria del veicolo incriminato era stata sanzionata ai sensi dell'art.82 c.d.s. comma 8 perché avrebbe adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di Circolazione (soccorso stradale). L'opponente riferisce nel ricorso che nessuna infrazione può esserle mossa in quanto il veicolo incriminato condotto nell'occasione dal signor XXXXX, è un autoveicolo speciale ed è stato impiegato per soccorso stradale come si ricava dalla carta di circolazione, infatti il veicolo che stava trasportando era in avaria. Ebbene l'art. 82 c.d.s. statuisce:- per destinazione dei veicoli s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche

tecniche.- Per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica. - I veicoli possono essere adibiti ad uso proprio od ad uso di terzi.- Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito ad uso proprio.

-Fermo restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di....."

L'art.54 comma 1 lettera g): definisce i veicoli per uso speciale, i veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Poiché i veicoli in avaria sono l'oggetto su cui operano i soccorritori ed il carro attrezzi è lo strumento di lavoro per il loro trasferimento, se ne ricava che il comportamento tenuto dal soccorritore che trasporta un veicolo non funzionante è conforme al dettato del codice della strada.

Pertanto non è accoglibile la tesi degli organi di Polizia allorché individuano il carro attrezzi come lo strumento specifico solo per il trasferimento del veicolo incidentato dal luogo di fermo fino al deposito del soccorritore intervenuto, mentre per un successivo trasporto dello stesso veicolo da o per la destinazione richiesta dall'utente necessita la licenza di trasporto in conto terzi non essendo possibile svolgere tale servizio con veicolo omologato ad uso speciale.

Il legislatore classificando gli attrezzi come quelli di cui all'oggetto del procedimento, non li ha sottoposti alla norma dell'autotrasporto ma, classificandoli ad uso speciale ne ha voluto dichiarare la loro estraneità agli altri usi con tale dicitura.

Ne consegue che il traino, trasporto o trasferimento di veicoli in avaria mediante carro-attrezzi non necessita di alcuna licenza od autorizzazione al trasporto, in quanto tali veicoli non rientrano nel campo di applicazione della legge 298/74 perciò esenti, e neppure è ravvisabile una violazione della norma prevista dall'art.82 c.d.s. poiché, la destinazione d'uso del carro attrezzi è il traino, trasporto di veicoli in avaria.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.05.1987 ha definitivamente stabilito che " l'espressione carro attrezzi, ai sensi dell'art.4, punto 9, del regolamento del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l'attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, lo rendono idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento.

Sulla questione si ritiene di precisare che il veicolo si intende l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente il recupero e trasporto di autoveicoli, si è del parere che, nella fattispecie, non possa individuarsi né una diversa destinazione, né un diverso uso. Un veicolo siffatto è esonerato dall'osservanza dei requisiti di cui all'art.3 n.1, del Regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1463, quale che sia l'uso che effettivamente il proprietario ne faccia". Nel caso di cui è causa il veicolo risulta essere stato regolarmente destinato ad uso "speciale" poiché per destinazione del veicolo si intende l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche ed il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente il recupero ed il trasporto di autoveicoli, per cui, non si ravvisa né una diversa destinazione né un diverso uso, pertanto non necessita di una specifica autorizzazione. Pertanto il giudice di Pace ritiene che dall'attività istruttoria siano emersi elementi idonei ad inficiare la legittimità del verbale opposto ed accoglie il ricorso.

La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate, costituiscono giusto motivo per derogare al principio della soccombenza, per cui le spese processuali vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alessandria visti gli art. 22 e ss. Della legge 689/81 accoglie il ricorso avverso il verbale n. 700004340592 e per l'effetto annulla le sanzioni in esso inflitte.

Spese di Giudizio compensate.

Alessandria, 30.11.07

II GIUDICE DI PACE
Avv. Sofia Giovanna Parrella

NOTIZIE IMPORTANTI

Il codice di attività del soccorritore stradale è cambiato passando da:

50.20.5

annoverato fra le attività inerenti l'autoriparatore
a

52.21.6

inserito nelle attività di supporto ai trasporti

Il numero unico di EMERGENZA EUROPEO è

112

recepito in Italia il 22 gennaio 2008
con decreto del MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
(Gazzetta Ufficiale N. 59 del 10 Marzo 2008)

NUMERI UTILI

Soccorso pubblico di emergenza	113
Carabinieri	112
Vigili del Fuoco	115
Guardia di Finanza	117
Emergenza Sanitaria	118
Emergenza Ambientale	
Corpo Forestale dello Stato	1515
Call Center Viabilità 24 h su 24	840 04 21 21



Tribiano (MI)
v. Cassino d'Alberi, 5
tel. 02 90631936
cell. 335 6671292
fax 02 90631545
email: carrcent@tin.it



SERVIZIO SOCCORSO STRADALE
24 ORE SU 24, IN TUTTA ITALIA.
RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO



- Una rete di aziende di autoriparazione e di soccorso stradale operativa sull'intero territorio nazionale
- Una centrale operativa, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
- Un supporto per costruire servizi di assistenza automobilistica modellati sulle esigenze delle officine

Sosnet Assistance S.r.l. Viale Liguria, 44 - 20143 Milano
tel. 0289422156 www.sosnetsrl.it - info@sosnetsrl.it

SOVRAN AUTOGRU SOCCORSO STRADALE TRASPORTI

I NOSTRI MEZZI



INTERVENTI ALL'INTERNO DI FABBRICHE

LAVORI PARTICOLARI

TRASPORTI NORMALI ED ECCEZIONALI

SOCCORSO STRADALE









San Martino al Tagliamento (Pn) Via IV Novembre, 10
Tel. 0434 88138 Fax 0434 889647
Cellulare 347 4293856 - 349 0650766/5
www.sovran.it - info@sovran.it

BRAMBILLA 24h SOCCORSO STRADALE LEGGERO E PESANTE

BRAMBILLA

GORGONZOLA (MI)
 Via Milano n° 4/6
Tel. 02.9513191
02.9513464
Fax 02.95304663
 E-mail: info@brambillassistance.it

Soccorso stradale 24h
 Servizio officina
 Noleggio auto e quad
 Vendita QUAD










02.951.31.91

SOCCORSO STRADALE LEGGERO E PESANTE IN ITALIA E ALL'ESTERO

OMS 7 OFFICINA MECCANICA 7 BAGNI

CERTIFICATA ISO 9001 - Certification International

VIA DI SETTEBAGNI 729 - 00138 ROMA

Numero Verde 800778899
TEL. E FAX. 06-8887021 06-8887698 H24
oms@mclink.it

SOCCORSO H24
LEGGERO E PESANTE




TREZZA FRATELLI *snc*
di Trezza Enrico & C.

- NOLEGGIO AUTOGRU - PIATTAFORME AEREE
- CAMION CON GRU • SOLLEVATORI TELESOPICI
- SOCCORSO STRADALE - LEGGERO PESANTE

Via Lodi, 9 • 20078 S. Colombano al Lambro (MI)
Tel: 0371.750595 • 89339 • Fax: 0371.897046
www.trezzafratelli.it • info@trezzafratelli.it

Trezza *con la storia soccorso noleggio*
soccorso con la storia Trezza contatti storia





SOCCORSO STRADALE 24 ORE
335 74 19 838

Autoriparazioni Multicar S.r.l.

PONTEVICO (Bs) - Via Fornace, 16
mail: pontevico@carrozzeriemulticar.it
Tel. 030 93 06 801 - 030 99 30 751
Fax 030 99 30 842
www.carrozzeriemulticar.it

BERLINGO (Bs) Via Trento 27/A
E-mail: berlingo@carrozzeriemulticar.it
Tel. 030 99 72 419 - Tel. e fax 030 97 80 433
www.carrozzeriemulticar.it

MANERBA DEL GARDA (Bs) Via Campagnola, 14
E-mail: manerba@carrozzeriemulticar.it
Tel. 0365 55 43 06 - Fax 0365 55 49 89
www.carrozzeriemulticar.it

DESENZANO DEL GARDA (Bs) Via Motta, 145
E-mail: desenzano@carrozzeriemulticar.it
Tel. 030 366 21 32 - Fax 030 366 21 33
www.carrozzeriemulticar.it




DAIHATSU

Concessionaria

AUTONUOVA srl

GIULIANO TAFNER

38033 CAVALESE (TN)

Via degli Artigiani (Zona Artigianale)

Tel. 0462. 340526 - Fax 0462. 340254

E-mail: info@autonuova.net

ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

articolo 10: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

1. È eccezionale il veicolo a specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;

e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;

f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi; g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 e 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo

dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle let-

tere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

1. due assi: 20 t;

2. tre assi: 33 t;

3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

1. quattro assi: 44 t;

2. cinque o più assi: 56 t;

3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più

vicina officina.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 681 a euro 2.749.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137 a euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose (4), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione

e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.

L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.169. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

articolo 11: Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

articolo 12: Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della

Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (1)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza (2);
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (1)
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provve-

dimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

articolo 14: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

articolo 15: Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi latera-

li e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 21: Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 23: Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di

servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal

comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

articolo 26: Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

articolo 27: Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 47: Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b)

- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c)

- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)

- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

articolo 54: Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al tra-

sporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

articolo 56: Rimorchi

Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filo-veicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

articolo 61: Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione.

3. Per effetto del recepimento, con d. m. 6/4/1998 (in G. Uff. 5/5/1998), della direttiva 96/53/CE, le dimensioni massime delle autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono 6,50 m. di lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima; per le caravan a più assi, 8 m. di lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sa-

goma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.

articolo 62: Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di

massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

articolo 63: Traino veicoli

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'aggancio.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

articolo 72: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Omissis...

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

articolo 80: Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che

costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di

commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni

del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 82: Destinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

articolo 83: Uso proprio

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata

sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure viola le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

articolo 84: Locazione senza conducente

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

- a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
- b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso

quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da € 36 a € 148 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 88: Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

articolo 100: Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. Abrogato

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

- a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- b) la collocazione e le modalità di installazione;
- c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 ad euro 296.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 ad euro 7.018.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 ad euro 88.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 103: Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'aveute titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'aveute titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

articolo 115: Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

- a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
- b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente; (2)
- c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
- d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; (2)

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa

complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. Qualora trattisi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. (2)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 116: Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art.142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.

1- quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la patente dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima

semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze,

nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), n. 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche

della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le di-

rettive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (3)

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.168,25.

[14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.]

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

16. (Abrogato).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 140: Principio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

articolo 151: Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
- b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
- c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
- d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
- e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
- f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
- g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
- h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
- i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
- l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
- m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
- n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
- o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
- p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
- p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

articolo 157: Arresto, fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:

- a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
 - b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
 - c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 - d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamen-

te segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

articolo 158: Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i forni e i portici, salvo diversa segnalazione;
- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi

delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

- a) allo sbocco dei passi carrabili;
 - b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
 - c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
 - d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
 - e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
 - f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
 - g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
 - h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
 - i) nelle aree pedonali urbane;
 - l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
 - m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
 - n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
 - o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

articolo 159: Rimozione e blocco dei veicoli

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la

rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

(1) Il DPR 915/82 è stato abrogato dall'art. 56 del decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22.

L'art. 46 di quest'ultimo è ora sostituito dalla disciplina risultante dal D. legisl. 24 giugno 2003, n.209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori

uso. (GU n. 182 del 7 agosto 2003, Suppl. Ordinario n.128), il quale all'art. 5 così dispone:

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.

articolo 161: Ingombro della carreggiata

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione

deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

articolo 162: Segnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1) (3)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

articolo 164: Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

articolo 165: Traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade

che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

articolo 172: Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovino condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 euro a 285 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.(2)

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35 euro a 143 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è sogget-

to alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 742 euro a 2.970 euro.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

articolo 175: Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

- a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
- b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
- c) veicoli non muniti di pneumatici;
- d) macchine agricole e macchine operatrici;
- e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti

e della navigazione mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lette-

ra c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 22 a euro 88.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

articolo 176: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

- a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
- b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
- c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
- d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:

- a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
- b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è

vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196. (1)

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del

presente articolo relativo al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

articolo 179: Cronotachigrafo e limitatore di velocità

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a euro 2.853.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni

sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. (2)

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (1)

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'istituzionario della carta di circolazione.

9. Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di

cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

articolo 180: Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del

documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

articolo 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione I, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i

conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica

ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

articolo 187: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il condu-

cente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Soppresso

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

articolo 189: Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II,

del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

articolo 213: Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le

modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. (2)

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto

nell'albo del comune dov'è situata la depositeria.

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoreveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrano i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata

istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione.]

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003:

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.

3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositaria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, intro-

dotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (2 ottobre 2003; n.d.r.) sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

articolo 214: Fermo amministrativo del veicolo (*)

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo

dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo

amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

(*) V. anche quanto stabilito dai commi 2-13 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con legge n. 326/2003, riportati in nota all'articolo 213.

APPENDICE IV - ART. 12

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE PER IL SOCCORSO STRADALE

1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.

2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forza oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.

3. È ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.

4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;

b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso.

Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50x50 cm, segnalati come sopra disposto;

c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;

d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);

e) il dispositivo anticastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;

f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);

g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;

h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;

i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.